



COMUNE DI TRESANA

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 18.03.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2017

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **diciotto** del mese di **marzo** alle ore **10:00** nella sede comunale, convocato in seduta ordinaria e pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. Matteo Mastrini

Partecipa:

Presenti	Assenti	Partecipanti
X		Toni Giuseppe
X		Toni Amerigo
X		Battaglia Giampiero
X		Franchetti Dhebora
X		Petrucci Claudio
X		Maneschi Marco
	X	Vannini Alessandro
X		Malpezzi Elisabetta
	X	Borrini Maria Gabriella
	X	Traversi Stefano

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Luca Lazzarini

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Malpezzi, Elisabetta, Petrucci Claudio, Toni Giuseppe

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con i commi dal 639 al 704 dell'art. 1 della L.27/12/2013 n. 147, è stata istituita, dal 1° gennaio 2014, l'imposta Unica Comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono il possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, nonché l'erogazione e la fruizione di servizi comunali;

-CHE IUC è composta di tre componenti:

- IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate in Cat. A1, A8 e A9;
- TASI componente dei servizi indivisibili dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore;
- TARI componente per il servizio raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi 669-671-672-676-677-678-681-682 e 683 dell'art.1 della L.147/2013 di disciplina del tributo TASI;

VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 convertito, con modificazioni in Legge 02/05/2014 n. 68;

VISTO l'allegato all'art. 1 della Legge 23/05/2014 n. 80, di conversione del D.L. 28/03/2014 n. 47, il quale prevede che sulle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate, le imposte comunali TARI e TASI, sono applicate in misura ridotta di due terzi;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività ed opere forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivato alcun tributo o tariffa;

VISTA la propria deliberazione n° 25 in data 28/07/2014. con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC;

VISTO l'art 27, comma 8, della Legge 448/2001 il quale dispone che “ il comma 16 dell'art 53 della legge 23 dicembre 2000 è sostituito dal seguente:16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef,..... e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data determinata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° di gennaio dell'anno di riferimento”.

CONSIDERATO che, a partire dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art 52 comma 2 del decreto legislativo 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dal termine di scadenza previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

VISTO che la Legge 28/12/2015 n. 208 (di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI per le abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso

o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTA la risoluzione N. 1/DF Prot. 3946 in data 17/02/2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale precisa che la disposizione prevista alla lett. 0a) dell'Art. 1, comma 10 della Legge 208/2015 in precedenza citata, ossia l'abbattimento del 50% della base imponibile IMU “ per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; si applica anche alla TASI, dal momento che, ai sensi del comma 675 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 5 del 30/04/2016 con la quale sono state determinate le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016;

PRESO ATTO che con Decreto Legge n. 244 del 30 Dicembre 2016 , pubblicato sulla G.U.- Serie Generale n° 304 del 30.12.2016, è stato differito al 31 Marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 degli enti locali;

RILEVATO CHE l'art. 1, comma 42 della L. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017) ha prorogato anche per l'anno 2017 quanto già previsto al comma 26 della L. 208/2015 (legge di Stabilità 2016), confermando pertanto l'impossibilità di innalzare le aliquote e/o tariffe o la riduzione di agevolazioni rispetto a quelle deliberate nel 2016;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) **DI DETERMINARE** le seguenti aliquote per la componente **TASI** (tributo servizi indivisibili) del tributo IUC per l'anno **2017**, confermando quelle già in vigore nel 2016, come di seguito indicate:

- Abitazioni principali e assimilate di Cat. A1-A8-A9 e relative pertinenze: .. Aliquota **1,75 per mille;**
- Abitazioni principali e assimilate e relative pertinenze restanti categorie: **Esenti**
- Altri fabbricati ed aree edificabili Aliquota **1,50 per mille;**

- Fabbricati dichiarati inagibili con Ordinanze N. 22 del 27/10/11 (evento alluvionale) e N. 3 del 19/01/12 (scoppio metanodotto) e tutt'ora non recuperati: Aliquota **0,00 per mille;**
- Altri fabbricati danneggiati dallo scoppio del metanodotto ma non inagibili e tutt'ora non recuperati: Aliquota **1,00 per mille;**
- Fabbricati utilizzati come sede di circoli ricreativi senza scopo di lucro, regolarmente autorizzati allo svolgimento dell'attività Aliquota **0,00 per mille;**
- Fabbricati rurali ad uso strumentale Aliquota **0,00 per mille;**

3) **DI DARE ATTO** che con la determinazione delle aliquote sopra indicate viene rispettato il limite che prevede che la somma delle aliquote TASI e IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 6,00 per mille per l'abitazione principale ed al 10,60 per mille per altri fabbricati ed aree fabbricabili;

4) **DI INDIVIDUARE** i seguenti servizi indivisibili con i relativi costi, alla cui copertura il tributo TASI è destinato anche in quota parte:

- a) servizi generali, prestazioni, attività e opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- b) servizi dei quali beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggior o minor beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;
- c) servizi a tutti i cittadini per i quali non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Come da seguente elenco dettagliato con i relativi costi di riferimento:

1) pubblica sicurezza e vigilanza.....	€.	12.762,00
2) servizi cimiteriali.....	€.	46.435,00
3) servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico e della pubblica illuminazione. €.		144.738,00
4) servizi sociali.....	€.	139.611,00
5) servizio di protezione civile.....	€.	22.150,00

5) **DI DARE ATTO** che la quota stabilita dal Regolamento Comunale ai sensi del comma 681 dell'art.1 della L. 147/2013, posta a carico dell'occupante nella misura del 10%, dal 2016 è dovuta solamente nel caso in cui l'unità immobiliare sia di categoria A/1-A/8-A/9 oppure non costituisca residenza; la restante quota percentuale è a carico del titolare del diritto reale di godimento;

6) **DI DARE ATTO** che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della TASI sono disciplinati dal Regolamento comunale IUC approvato con propria delibera n° 25 in data 28/07/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

7) **DI INVIARE** la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine e con le modalità di cui all'art. 13 bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di dar corso agli atti consequenziali al presente provvedimento, con separata, unanime e palese votazione

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione adottata immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000

Pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000:

Parere di regolarità tecnica ☒ contabile ☒

FAVOREVOLE ☒

☐ CONTRARIO

Tresana, lì 18.03.2017

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott. Luca Lazzarini

☐ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene iniziata in data odierna la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Tresana, lì 27.03.2017

Il Segretario Comunale
Dott. Luca Lazzarini

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che, la presente deliberazione:

X è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 27.03.2017 al 11.04.2017 come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. 18.08.2000 n. 267 in data 18.03.2017;

☐ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. 10.08.200, n. 267)

Tresana, lì 11.04.2017

Il Segretario Comunale
Dott. Luca Lazzarini